

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO PER LA **QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE**

La Regione

е

Parti sociali

e

Ufficio Scolastico Regionale delle Marche

di seguito denominate "Parti".

Visto

- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;

Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con D.I. dell' 11

novembre 2011;

Ancona, 24 settembre 2012

1 di 9



- ✓ Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato" emanato sulla base della delega ricevuta con l'art. 1, co. 30, della L. 247/2007;
- ✓ Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- ✓ Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- ✓ Art. 17 della Legge regionale n. 2/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 7 maggio 2012;
- ✓ L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato per la qualifica o il diploma professionale a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167;
 - Delibera giunta regionale 7 dicembre 2011 n. 1644 "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo della formazione individuale a catalogo Catalogo regionale (FORM.I.CA)"

premesso che

destinatari dei percorsi di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale sono i giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni. Pertanto vi rientrano tanto i minorenni in obbligo di istruzione/diritto-dovere formativo (classe d'età 15-17 anni), quanto i giovani adulti, fino al compimento del 25° anno di età (classe d'età 18-25 anni);

Ancona, 24 settembre 2012

B **

PP/ 5m

o M

10



- √ il D.Lgs. 167/2011 estende questa tipologia di apprendistato ai giovani fino a 25 anni, e che tale
 fattispecie viene a configurarsi come uno strumento di grande potenzialità per agevolare
 l'inserimento lavorativo di tutti i giovani che risultano maggiormente esposti, per varie ragioni,
 al rischio di esclusione sociale;
- ✓ accrescendo professionalità e competenze dei giovani, se ne potenzia comunque l'occupabilità, contribuendo a ridurre la dispersione scolastica e formativa;
- ✓ la durata massima del contratto è connessa al titolo di studio conseguibile come indicato di seguito:
 - 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale;
 - 1 anno aggiuntivo per il conseguimento del diploma professionale, a cui possono accedere solo coloro che risultano in possesso del titolo di qualifica professionale a condizione della presenza di risorse disponibili.

considerato

- che ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 167/2011 la regolamentazione regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito dall'Accordo in Conferenza permanente tra Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, approvato nella seduta del 15 marzo 2012;
- ✓ che ai sensi dell'accordo del 15 marzo 2012, di cui al punto precedente:
 - le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 sono quelle di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.Lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio

Ancona, 24 settembre 2012

BA

Te S

PM H

for

3 di 9



2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali;

- gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'art. 18 comma 2 del D.lgs. 226/2005, come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepito nel D.l. dell'11 novembre 2011;
- le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con D.I. del 15 giugno 2010;
- i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 226/2005 come definiti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011;
- i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e P.A. nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel D.Lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute;

le Parti concordano

di recepire quanto previsto dal D.Lgs. 167/2011 e dall'Accordo del 15 marzo 2012, per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inserimento dei giovani nel

Mercato del Lavoro;

Ancona, 24 settembre 2012

,

4 di 9

Sm 2

A)



- ✓ di recepire tutte le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 di cui all'art. 18 comma 1, lettera d, del D.Lgs. 226/2005 come definite nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011 e integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011;
- √ di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento per la declinazione di tali figure e
 indirizzi a livello regionale in profili che rappresentano una declinazione dello standard
 formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro;
- ✓ che gli obiettivi di base finalizzati a rendere gli aspetti formativi del contratto di apprendistato
 per la qualifica e il diploma professionale fattore di interesse per le imprese e per i giovani
 sono i seguenti:
 - valorizzazione delle competenze pregresse dei giovani al fine di rendere maggiormente aderente la formazione sul soggetto;
 - qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa attraverso un'organizzazione strutturata e allo stesso tempo modulare e flessibile di erogazione che preveda l'intervento delle agenzie formative e delle istituzioni scolastiche anche in forma congiunta;
 - valorizzazione dell'impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano formativo Individuale concordato con l'istituzione scolastica e l'agenzia formativa, favorisca la realizzazione del programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
 - interazione tra impresa, istituzione scolastica e agenzia formativa garantita da concrete forme di interazione tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale;
 - valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante l'intervento degli organismi della bilaterali;

Ancona, 24 settembre 2012

S di 9

My Xu

pr

#

PU



- √ di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo
 formativo;
- ✓ di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 2 comma 1 lettera d D.Lgs 167/2011;
- √ di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il
 coordinamento della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista;
- ✓ che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale, garantirà il monitoraggio
 dello stato di avanzamento del percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito
 nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite e ed
 effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo;
- ✓ che il tutor didattico, in raccordo con il tutore o referente aziendale, attesterà il percorso
 formativo acquisito dall'apprendista;
- ✓ che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
 prevedono la frequenza di attività di formazione, esterna all'azienda, strutturata in osservanza
 degli standard fissati dalla Regione Marche nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in
 Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con D.I. dell'11 novembre 2011, e nel
 D.lgs. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della
 possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in
 ingresso alla luce delle competenze possedute;
 - che la gestione e controllo delle attività formative sono di competenza delle Province che la realizzano attraverso le Istituzioni scolastiche e formative specificatamente accreditate per l'erogazione di percorsi triennali di IeFP, ai sensi della delibera regionale n. 1035/2010;
 - che ai soggetti (pubblici e privati) di cui al punto precedente, titolari dell'offerta formativa, spetta il compito di effettuare il bilancio delle competenze del giovane in ingresso, ai fini del riconoscimento degli eventuali crediti o debiti formativi, con particolare riferimento agli apprendisti di età superiore ai 18 anni, per i quali l'Accordo in sede di Conferenza permanente Stato Regioni del 15 marzo 2012 prefigura la possibilità di una durata, un'articolazione e

Ancona, 24 settembre 2012

A C

0

ne e

PM

B

Ill

Ju

-----6 di 9



un'organizzazione del percorso formativo differenziata in relazione alle competenze possedute;

- ✓ che i percorsi formativi per il conseguimento di una qualifica professionale attraverso il
 contratto di apprendistato si articolano nelle seguenti tipologie:
 - percorsi triennali: rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di Il grado o percorsi di IeFP coerenti (privi di crediti in ingresso);
 - percorsi biennali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno presso istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP coerenti (con crediti in ingresso);
 - percorsi annuali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP coerenti (con crediti in ingresso);
- ✓ che il percorso formativo per il conseguimento del diploma professionale di durata annuale, è
 riservato a giovani in possesso di una qualifica professionale afferente alla stessa area
 professionale (Accordo Conferenza Unificata 27/07/2007), conseguita nel sistema dell'IeFP,
 nelle Agenzie formative accreditate o negli Istituti Professionali di Stato;
- che la certificazione intermedia (in caso di interruzione del percorso) e finale delle competenze (a seguito di superamento dell'esame conclusivo) è garantita dalle istituzioni scolastiche e formative di cui sopra, secondo le modalità previste per i percorsi di IeFP, richiamate dall'Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012 per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e dall'Accordo Stato-Regione sulle certificazione delle competenze del 19 aprile 2012;
 - che la formazione strutturata è finalizzata prioritariamente al raggiungimento di competenze di base, professionali comuni e professionali specifiche che verranno definite dal tutor didattico in accordo con l'istituzione scolastica o l'agenzia formativa e il tutore o referente aziendale, in funzione delle competenze in ingresso del giovane e dei fabbisogni delle imprese;

Ancona, 24 settembre 2012

(L) 7,di9

H



- ✓ che è facoltà delle Parti dell'Accordo stabilire forme di incentivazione per gli apprendisti e per
 le imprese, al fine di diffondere maggiormente l'utilizzo di questa tipologia di apprendistato;
- ✓ che attraverso lo strumento finanziario del POR FSE la Regione Marche si riserva di definire
 misure per l'incentivazione della stabilizzazione del contratto di apprendistato per la qualifica e
 il diploma professionale, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo se confermeranno in
 servizio i lavoratori con contratti di apprendistato attivati nell'ultimo triennio;
- ✓ che le modalità di erogazione della formazione aziendale, ai sensi del comma 2 lettera c, dell'
 art. 3 del D.lgs. 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale territoriale o
 aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione Marche;
- √ di attivare azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di verificare l'applicazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- ✓ La presente intesa potrà essere modificata o integrata sia nelle procedure che nel contenuto al fine di adeguarla alle innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire in materia di apprendistato.

Ancona, 24 settembre 2012

Letto e sottoscritto:

REGIONE MARCHE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

CGIL MARCHE

CISL MARCHE

UIL MARCHE

UGL MARCHE

Micro Juelele

He

Ponto baco

S



Ancona, 24 settembre 2012

Accordo per la regolamentazione dell'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

CONFSAL MARCHE	Tolellerbus
CONFINDUSTRIA MARCHE	Pool Billieli
CONFCOMMERCIO MARCHE	Clea Uni
CONFESERCENTI MARCHE	Alua Leuri
CONFAPI MARCHE	
CONFSERVIZI MARCHE	
CONFARTIGIANATO MARCHE	Hauffle .
CNA MARCHE	Vharthe V
CASARTIGIANI MARCHE	
CLAAI MARCHE	O Cion le
CONFAGRICOLTURA MARCHE	
COLDIRETTI MARCHE	
CIA MARCHE	
COPAGRI MARCHE	
LEGACOOP MARCHE	Ced 2
CONFCOOPERATIVE MARCHE	Mount Later The
AGCI MARCHE	Moule
UNCI MARCHE	Film A
CONFPROFESSIONI MARCHE	

9 di 9



SR/20120921/3090

DICHIARAZIONE A VERBALE della CGIL Marche

La CGIL Marche, nel sottoscrivere gli accordi in materia di apprendistato, ritiene necessario precisare quanto segue:

le modalità e i tempi della discussione non hanno favorito il necessario confronto tra le parti in sede di CRL;

- per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, la prevista decurtazione delle ore di formazione di base e trasversale per gli apprendisti laureati e diplomati, determina una durata della formazione complessivamente insufficiente. Sarebbe stata utile e opportuna una diversa declinazione della durata dei singoli moduli formativi, in un'ottica di effettiva personalizzazione dei percorsi formativi, in quanto il valore del titolo di studio è certamente importante ma non esaurisce in sé la necessità di ulteriore formazione;
- per quanto riguarda il ricorso ai fondi interprofessionali, saranno i CdA dei singoli fondi, nella loro autonomia, a decidere sull'eventuale utilizzo delle loro risorse;
- per quanto riguarda l'apprendistato per la qualifica e il diploma, si ribadisce la contrarietà della CGIL al suo utilizzo per i ragazzi con meno di 16 anni per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- il piano formativo individuale deve essere definito con il consenso dell'apprendista e con il suo coinvolgimento attivo e non può essere l'impresa a definire i contenuti formativi.

Ancona, 24 settembre 2012

Jens le Re

 \bigcirc \bigwedge